



**Agli Uffici territoriali  
LORO SEDI**

Bari, 4 giugno 2020

**Oggetto: SANATORIA MIGRANTI**

Il datore di lavoro che occupa irregolarmente un lavoratore può sanare la situazione presentando all'Inps un'apposita istanza entro il 15 luglio 2020 e versando un contributo forfettario di 500 euro.

L'art. 103 del Decreto Rilancio che regola la procedura che deve essere seguita per regolarizzare i rapporti di lavoro intrattenuti con cittadini italiani, comunitari oppure extracomunitari, individuando non solo i destinatari, ma anche prevedendone tempi e costi.

Più precisamente la finalità che intende perseguire la disposizione predetta è quella di favorire l'emersione per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Inoltre, il legislatore ha previsto due procedure diverse a seconda che l'iniziativa venga presa dal datore di lavoro oppure dal lavoratore extracomunitario.

### **I soggetti interessati**

È bene evidenziare subito che l'emersione riguarda solo alcuni particolari comparti e più precisamente i settori di attività interessati sono i seguenti:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

All'interno di questo delimitato ambito, l'emersione può essere attivata non solo dai datori di lavoro italiani o cittadini UE, ma anche dai datori di lavoro extraUE purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Questi soggetti possono presentare l'istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt'ora in corso, con cittadini italiani o stranieri.

A tal fine i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in



forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici. Comunque i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020.

Come ricordato sopra, l'emersione può essere richiesta anche da parte del cittadino straniero. Più precisamente si tratta coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Questi possono ottenere dalla Questura un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.

Le condizioni richieste sono che i cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori sopra citati.

Allo straniero viene riconosciuta un'agevolazione in più. Infatti l'art. 103 prevede che se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori predetti, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

### **La domanda**

Se l'istanza viene presentata dal datore di lavoro sarà necessario indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, lo straniero non perderà il diritto di soggiornare regolarmente in Italia e di trovare un nuovo lavoro. Infatti, trova applicazione l'art. 22 c. 11 del D. lgs 286/98 secondo cui lo straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore, al lavoratore straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. Con riguardo alla durata del contratto la data iniziale deve essere antecedente alla pubblicazione del decreto n. 34 del 19/05/2020 ovvero antecedente al 19/05/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza se il rapporto è a tempo determinato oppure se a tempo indeterminato dalla data di pubblicazione del decreto.

### **Requisiti reddituali del datore di lavoro (agricolo)**

L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata al possesso da parte del datore di lavoro sia esso persona fisica che società di un reddito imponibile o di fatturato non inferiore a 30.000 euro annui al netto degli acuisiti e i contributi comunitari documentati da Agea.

L'istanza di emersione deve essere presentata dal datore di lavoro dal 1° giugno al 15 luglio 2020:



- all'INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea per la regolarizzazione di lavoratori in nero che lavorano presso l'azienda sull'apposita pagina [www.inps.it](http://www.inps.it)
- allo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri per la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro con soggetti presenti nel territorio nazionale alla pagina <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> utilizzando il sistema di identificazione digitale Spid

Condizione necessaria perché si possa procedere a tali procedure è che i cittadini stranieri interessati siano presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all'8 marzo 2020 verificabile attraverso i rilievi foto dattiloscopici, o dichiarazione di presenza ovvero siano in possesso di una documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o da soggetti privati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione pubblica o servizi di pubblica utilità (esempio acquisto di sim per telefono, ricetta medica etc).

Dato che i tempi di completamento delle istanze non saranno brevi, il legislatore ha previsto che nelle more della definizione dei procedimenti, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Se l'istanza è stata presentata dal datore di lavoro, il cittadino straniero potrà svolgere l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze di questo.

### **Rilascio permesso di soggiorno temporaneo**

Il cittadino straniero che intende presentare l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo deve presentare al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, la documentazione che dovrà essere individuata con decreto ministeriale idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori agricolo o domestico e riscontrabile da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato:

- › di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza
- › di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività predetti,
- › di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
- › di iscriversi agli Uffici per l'impiego esibendo l'attestazione rilasciata dal Questore.

### **Il costo**

L'emersione sarà onerosa sia che l'istanza venga presentata dal datore di lavoro sia che venga inoltrata dal cittadino straniero.

Più precisamente se l'iniziativa è **datoriale**, sarà necessario versare un contributo forfettario stabilito nella misura di **500** euro per ciascun lavoratore. Il pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24 – REDT 2020 che sarà possibile scaricare dall'Agenzia delle Entrate ovvero dal Ministero dell'Interno.

Mentre se l'istanza è presentata dallo straniero, quest'ultimo è tenuto al pagamento di contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, a cui si devono aggiungere 30 euro per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo.

**È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto ministeriale.**

### **Cause di inammissibilità**

Limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, costituisce motivo di inammissibilità della domanda, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 600 c.p.) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) l'occupazione di stranieri irregolari (privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato) e la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, anche se intervenute dopo la procedura di ingresso degli stranieri per motivi di lavoro subordinato o di emersione del lavoro irregolare.

### **Cittadini stranieri non regolarizzabili**

L'emersione non potrà essere attuata per gli stranieri nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione oppure che sono risultati segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Non sono regolarizzabili nemmeno gli stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Restano esclusi anche coloro che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

### **Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi**

Dal 19 maggio 2020 fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Continuano invece il loro corso i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 600 c.p.) e per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

La sospensione dei procedimenti di cui sopra cessa nel caso in cui: non venga presentata l'istanza di emersione, si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima oppure per mancata presentazione delle parti.

### **Sanzioni**

Particolarmente pesante il regime sanzionatorio. Se il datore di lavoro impiega lavoratori stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, senza aver adempiuto alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro nero, con gli importi raddoppiati. Quindi:

- in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro, la sanzione sarà da euro 3.000 (in luogo di euro 1.500) a euro 18.000 (invece di euro 9.000) per ciascun lavoratore irregolare,
- in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro, la sanzione sarà da euro 6.000 (invece di euro 3.000) a euro 36.000 (invece di euro 18.000) per ciascun lavoratore irregolare,
- in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro, da euro 12.000 (invece di euro 6.000) a euro 72.000 (invece di euro 36.000) per ciascun lavoratore irregolare.

Il regime sanzionatorio si aggrava per il datore di lavoro, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (reato di cui all'art. 603-bis c.p.) di un soggetto che ha presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Infatti in questo caso sono aumentate da un terzo alla metà le sanzioni previste dal citato articolo del codice penale (reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato).

A queste sanzioni si aggiungono quelle previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per chi presenta false dichiarazioni o attestazioni oppure che concorre al fatto nell'ambito delle procedure di emersione. Inoltre se il fatto è commesso con la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

### **Conclusione della procedura**

Dopo che l'istanza di emersione per il cittadino straniero è stata inoltrata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, quest'ultimo:

- Verifica l'ammissibilità della dichiarazione di emersione;





- Acquisisce il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno;
- Acquisisce il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate;
- Convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti davanti allo Sportello Unico per l'immigrazione senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, lo straniero non può essere espulso salvo non si trovi in una delle condizioni che non consentono la regolarizzazione.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione (Unilav) e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi all'impiego irregolare e all'ingresso e soggiorno illegali in Italia.

Medesimo discorso vale per l'istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. La relativa presentazione comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti commessi per l'impiego irregolare dei lavoratori.

Inoltre è nullo il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non veritieri, e l'eventuale permesso di soggiorno rilasciato viene revocato.

Siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordialmente

Il Direttore  
(Alfonso Guerra)

